COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 572

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

N. 7 del 27-08-2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 E DEI SOLLECITI TARI 2018 ALLA DITTA SIEL SRL DI FERMO E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 125/C.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la nuova imposta unica comunale (IUC), che si sostanza di tre componenti impositive: IMU, TASI e TARI
- La Legge di Bilancio 2020 Legge 27 dicembre 2019, n.160.), ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

VISTI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 2 di assestamento generale;
- la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.1 al PEG;
- la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.2 al PEG;
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la variazione n.3 al Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;
- l'art. 9 del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2009, come variato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 28/1/2016;

- il Decreto Sindacale n.12 del 30.06.2020 ad oggetto “Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato” con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11.08.2014 e modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2019.
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 9 del 22.02.2014 ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) – Sostituzione firma autografa del Funzionario Responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 - Provvedimenti”;

VISTO l’art. 38 del Regolamento sopra indicato nei quali viene stabilito, tra l’altro, che il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate scadenti entro i mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno;

DATO ATTO che, a causa dell’emergenza COVID 19, le tariffe definitive della TARI 2020 saranno deliberate entro il 31/12/2020 in quanto l’Ente si è avvalso della possibilità di proroga nell’approvazione del Piano Finanziario (art.107, comma 5, del D.L. 18/2020), pertanto la richiesta di versamento della TARI 2020 avverrà tenendo conto delle tariffe 2019, salvo conguaglio.

CONSIDERATO che l’ufficio tributi ha verificato i versamenti TARI 2018, e dai controlli effettuati risulta necessario procedere alla spedizione di alcuni solleciti nei confronti dei contribuenti che non hanno versato il tributo in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla elaborazione, e alla successiva postalizzazione, degli avvisi di pagamento TARI 2020, in carico ai contribuenti, in quattro rate scadenti rispettivamente il 30/09/2020, il 30/11/2020, il 31/01/2021 e il 31/03/2021, nonché dei solleciti TARI 2018 ai contribuenti che non hanno pagato;

RICONOSCIUTA l'attuale valenza normativa dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, laddove viene prevista, tra l'altro, la possibilità, per i Comuni, di provvedere alla riscossione in proprio delle entrate tributarie, tra le quali le risorse derivanti dall'applicazione dell’imposta unica comunale, nella sua componente TARI;

RICHIAMATO, allo scopo, l'art. 8, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali, come sopra approvato e modificato, laddove viene espressamente prevista la possibilità di gestire le entrate comunali direttamente da parte dell'Ente;

RITENUTO necessario ed opportuno, anche in considerazione della indisponibilità di specifici macchinari da utilizzare per la stampa massiva e l'imbustamento degli avvisi di pagamento, avvalersi di soggetti esterni specializzati nel servizio di stampa, spedizione, incasso e rendicontazione delle entrate comunali, come, peraltro, già avvenuto nell'anno 2019 e precedenti;

ATTESO che, per le vie brevi, è stata interpellata la ditta Siel Srl di Fermo, già fornitore del software gestionale dei tributi per il Comune di Montegiorgio, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare, per conto di questo Ente, il servizio di controllo, elaborazione, stampa degli avvisi e dei modelli F24, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento TARI per il 2020, ad un costo omnicomprensivo di euro 1,793 ad utente, IVA compresa, per complessivi € 5.359,28, nonché dei solleciti TARI 2018 al prezzo complessivo di € 2.493,75 iva inclusa;

CONSIDERATO che la soluzione tecnico-organizzativa offerta dalla Siel Srl che prevede, tra l'altro, l'utilizzo del modello F24 il quale permette la massima fruibilità da parte dell'utente, atteso che il citato sistema di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 consente di usufruire sia del canale bancario, sia di quello postale, oltre ad essere divenuto uno strumento largamente utilizzato in materia di versamento dei tributi, anche perché consente la compensazione di eventuali tributi a credito;

RITENUTO di dover evidenziare che la possibilità di usufruire, indifferentemente, della circolarità del circuito bancario e/o postale, costituisce la principale motivazione per la quale si ritiene preferibile il citato servizio proposto dalla Siel Srl, dal momento che l'eventuale utilizzo del bollettino postale escluderebbe a priori il canale bancario;

VISTA la disposizione normativa contenuta nell'art. 8 "*Servizi in economia*", comma 1, lett. r) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012, eseguibile nei modi di legge;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3, lett. e) del vigente Regolamento comunale disciplinante i lavori, le forniture ed i servizi da acquisire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012, secondo il quale *"[....] si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi: [....] e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00"*;

CONSIDERATO che l'ordinamento impone alle Pubbliche Amministrazioni il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono tra l'altro:

- innegabili riduzioni dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione,
- eliminazione dei supporti cartacei,
- potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive,
- facilità di consultazione dei prodotti grazie ai cataloghi *on line*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 10/2016, dal D.Lgs. n. 218/2016, dall'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019) ai sensi del quale: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,* ***le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure****. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento*".

RICHIAMATO, inoltre, per completezza di esposizione, l'art. 1, comma 449 della citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.* ***Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti****. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad*

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A";

DATO ATTO che:

- la prestazione, per tipologia ed importo massimo rientra nel disposto del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e che a fronte di ciò, è consentito procedere alla prestazione della fornitura mediante procedura semplificata, ossia con affidamento diretto;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che tale affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale, ai commi 1, 3 e 5, sostanzialmente prevede:

"***1.*** *Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.* ***Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni***";

"***3.*** *I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti*";

"***5.*** ***Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante*** *e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino*

all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento";

DATO ATTO che:

- l'importo è inferiore ad euro 20.000,00 e, dunque, è possibile procedere sulla base della sola dichiarazione sostitutiva, attestante la relativa regolarità contributiva, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i costi del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2020 e dei solleciti TARI 2018 sono inferiori a 5000,00€, pertanto si può prescindere dal ricorso al MEPA;

VISTA la regolarità del DURC relativo alla ditta Siel srl con sede a Fermo in Via Medaglie d'Oro n. 12 – Partita Iva 01565050448;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO l'art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita:
" 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nellambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151»;

VISTO l'art. 191 del sopracitato T.U. n. 267/2000 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 7.853,03, preventivato dalla Siel srl di Fermo, è disponibile al capitolo 125 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente*";

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 14 del 13/02/2014 ha provveduto ad individuare e nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della citata Legge n. 147/2013, il Funzionario Responsabile del tributo IUC, nella persona del Dott. Andrea Piergentili, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi

del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito,

DETERMINA

1) Di approvare la premessa narrativa che precede e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di affidare, per quanto in premessa esposto e motivato, alla ditta Siel Srl di Fermo, il servizio di controllo, elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento TARI per il 2020 e dei rispettivi modelli F24, ad un costo omnicomprensivo di euro 1,793 ad utente (per complessivi 2.989 utenti), IVA compresa, per un totale di € 5.359,28 e dei solleciti TARI 2018, ad un costo di euro 5,25 ad utente (per complessivi 475 utenti), IVA compresa, per un totale di € 2.493,75;

3) Di impegnare la somma complessiva di euro 7.853,03 iva inclusa, al capitolo n. 125 del Bilancio di Previsione 2020/2022 anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità, come da prospetto seguente:

Missione	01	Programma	04	Titolo	1	Macroaggr.	03.02.16.999
Cap./Art.	**125**	Descrizione	**Spese per stampa e bollettazione tributi**				
ANNO	2020		Importo	5.359,28 €			
Creditore	**SIEL SRL**						
Causale	Affidamento incarico del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento tari anno 2020						

Missione	01	Programma	04	Titolo	1	Macroaggr.	03.02.16.999
Cap./Art.	**125**	Descrizione	**Spese per stampa e bollettazione tributi**				
ANNO	2020		Importo	2.493,75 €			
Creditore	**SIEL SRL**						
Causale	Affidamento incarico del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti tari anno 2018						

4) Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera "A" affinché ne costituisca parte integrante sostanziale, destinato a disciplinare il servizio di controllo, elaborazione, imbustamento, stampa e spedizione degli avvisi TARI 2020 e dei modelli F24;

5) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 2672000, il presente provvedimento costituisce specifica determinazione a contrattare, precisando che il fine che si intende perseguire con il contratto è l'acquisizione di un servizio di elaborazione, stampa, controllo e rendicontazione dell'incasso della TARI 2020 e SOLLECITI TARI 2018;

6) Di dare atto che la ditta Siel srl ha accettato l'affidamento dell'incarico in discorso;

7) Di dare atto che, sulla presente determinazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

9) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

10) Di inoltrare, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

11) Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Cristiana Apriletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 27-08-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 27-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 12-11-2020 **Il Responsabile del Servizio**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.itaccessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 12-11-2020 al 27-11-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1297 , senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 12-11-2020 **Il Responsabile del Servizio**

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI